

IL CASO PRATICO

Con atto di Pignoramento presso terzi notificato in data **08/01/2018** TIZIO, poneva in esecuzione il D.I. Emesso dal Tribunale di Teramo per ottenere il pagamento della complessiva somma di € **187.000**. Tale Pignoramento veniva notificato alla Soc. debitrice unitamente ai terzi: GAMMA F.C. s.p.a. – BETA F.C. e **IOTA FC s.p.a.** A seguito della predetta notifica dell'atto esecutivo pervenivano ai difensori nominati le dichiarazioni ex. Art. 547 c.p.c. dei terzi pignorati ad eccezione della società IOTA FC s.p.a. che pertanto si rendeva inosservante e non provvedeva ad inviare alcuna dichiarazione nei termini legislativamente previsti. All'udienza fissata il G.E. vista la mancanza totale della dichiarazione della soc IOTA FC e considerato anche che la notifica al debitore era avvenuta solo ai sensi dell'art. 140 c.p.c. disponeva la rinotifica al debitore esecutato e la notifica alla IOTA FC del provvedimento **invitando la medesima terza a comparire all'udienza diffidando espressamente**: *“ai sensi dell’art. 548 c.p.c., che i detti terzi compaiano e rendano la dichiarazione di cui all’art.547 c.p.c. per tale udienza, con l’avvertimento che, in mancanza, ove non vi provvedano nuovamente, il credito del debitore esecutato nei loro confronti potrà ritenersi incontestato così come dedotto dall’esecutante nell’atto di pignoramento e come tale assegnabile. Dispone la notifica della presente ordinanza entro il 25.05.2018; - la ri-notificazione al debitore esecutato dell’atto di pignoramento e della presente ordinanza entro i termini di legge. onde rendere la dichiarazione con gli avvertimenti di legge.* “rinviando allo stesso tempo all'udienza del 14/06/2018 e riservando ulteriori provvedimenti. Le notifiche venivano pertanto ri-effettuate ed andate a buon fine come da ricevute depositate agli atti. Nelle more dell'udienza perveniva, a mezzo PEC, al difensore la dichiarazione della Soc. **IOTA FC che solo a seguito dell'invito del Giudice faceva finalmente pervenire dichiarazione positiva per € 24.376,46**. All'udienza fissata nessuno comunque compariva per la soc. IOTA FC e il difensore del creditore procedente esibiva e depositava agli atti **contratto di rappresentanza intercorso proprio tra la Soc. IOTA FC e la soc. debitrice esecutata** unitamente al **contratto di prestazione sportiva** professionale intercorso tra la IOTA FC ed il giocatore professionista **Sempronio**, dai quali si evinceva in maniera incontrovertibile che il debito della soc IOTA FC. nei confronti della società esecutata era ben superiore rispetto alla cifra dichiarata.

Dalla lettura del contratto di prestazione sportiva intercorso tra il giocatore SEMPRONIO ed il IOTA FC risultava che lo stesso fosse stipulato per quattro stagioni sino alla stagione 2019/2020 e il IOTA FC avrebbe dovuto corrispondere all'esecutata (alla data del pignoramento), alle date predette, il 5% di € 975.058,38 (ovvero € 48,752,92) per la stagione 2018/2019 ed il 5% di 1,114.296,37 (ovvero € 55.714,82) per la successiva 2019/2020. Alla luce di tali stringenti argomentazioni ed in mancanza di contestazione nonostante la formale convocazione della terza pignorata, la difesa del creditore chiedeva l'assegnazione delle somme dichiarate unitamente alle somme future dovute dal terzo pignorato alla società esecutata. Preso atto di quanto prodotto l'On. Giudice dell'Esecuzione emetteva provvedimento con il quale veniva disposta di nuovo la comparizione della terza pignorata IOTA FC al fine di chiarire le eccezioni sollevate e risultanti dai documenti prodotti rinviando per tale incombenza all'udienza del 13/09/2018 e diffidando parte procedente alla notifica del provvedimento entro il 31/07/2018.

Alla fissata udienza del 13/09/2018 la difesa del creditore depositava ricevute di notifica a mezzo PEC alla soc. IOTA FC del provvedimento del Giudice ma **nessuno compariva per tale Società** e pertanto l'On. Giudice si riservava ogni provvedimento opportuno con richiesta di memorie riassuntive depositate agli atti. Venivano depositate le memorie richieste in data 19/09/2018 e al seguito veniva disposto provvedimento del 25/09/2018 con il quale il G.E. fissava nuovamente udienza di comparizione per il 18/10/2018 al fine di ottenere chiarimenti da parte del creditore esecutante relativamente alle somme contestate alla terza pignorata IOTA FC.

Alla fissata udienza del **18/10/2018** venivano nuovamente fatte rilevare al Giudice tutte le questioni già esposte, unitamente al fatto che le terze pignorate non si erano mai presentate nonostante fossero state ritualmente invitate a farlo tramite notifica dei precedenti provvedimenti emessi, e che quindi allo stato si doveva necessariamente reiterare la contestazione delle dichiarazioni alla luce della documentazione in possesso e, si ripete, non contestata dalle terze pignorate poiché mai presentatesi nonostante gli espressi avvertimenti contenuti nei relativi provvedimenti notificati. Nonostante ciò, il G.E., emetteva un ulteriore provvedimento di fissazione **di udienza di comparizione ai sensi dell'art. 549 c.p.c. per il 20/12/2018** contenente l'enunciazione della contestazione, chiedendo nel contempo la produzione di idonea documentazione probatoria relativa alle contestazioni portate dai creditori procedenti. Tale nuovo provvedimento di comparizione veniva ritualmente e validamente

notificato via PEC alla Soc IOTA FC. All'indicata udienza di comparizione (la terza) di nuovo nessuno compariva per la soc. IOTA FC e nessuna comunicazione perveniva ai creditori procedenti in merito alla contestazione effettuata e pertanto si insisteva nella richiesta assegnazione anche delle somme future non contestate e risultanti dalla documentazione versata in atti oltre a quelle dichiarate e pertanto a scioglimento della riserva assunta in udienza il G.E. emetteva il provvedimento di assegnazione in data 28/12/2019 che veniva **depositato in data 16/01/2019**. A seguito di detto provvedimento il creditore, per il tramite del suo difensore, provvedeva alla notifica in data **21/01/2019** del provvedimento di assegnazione ai fini dell'esecuzione dello stesso al quale seguiva la notifica del successivo atto di precetto.

La soc IOTA FC però proponeva **ricorso** ex artt. 549 e 617 c.p.c. **depositando apposito atto in data 08/02/2019** ed adducendo un **motivo preliminare relativo al difetto di notifica dell'istanza di accertamento dell'obbligo del terzo** la quale, a parere della di lei difesa, doveva essere notificata unitamente al provvedimento di fissazione d'udienza, oltre che specifico **motivo di merito eccependo che il giocatore ad oggetto del richiamato contratto di rappresentanza sarebbe stato nelle more ceduto ad altra società in data 16/08/2018** e pertanto sarebbe cessato ogni vincolo debitorio nei confronti della debitrice principale.

Assunte le vesti del difensore del creditore precedente si rediga la memoria di costituzione nel procedimento di opposizione proposto dalla soc. IOTA FC